



16603/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale



Udienza pubblica
del 9.2.2011

Sentenza n. 438/2011

Reg. gen.

n.33166/2010

composta dai signori

- dott. Sirena Pietro Antonio
- dott. Pagano Filiberto
- dott. Bronzini Giuseppe
- dott. Chindemi Domenico
- dott. ~~BRONZINI GIUSEPPE~~ **RAGO GIUSEPPE**

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere *Phrenu*
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da nato a Lamezia
terme il 28.6.1989 avverso la sentenza della Corte di
appello di Catanzaro – sezione minorenni- del 17.5.2010

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza,
dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Giovanni D'Angelo , il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv.to Paola Bilotta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17.5.2010 confermava la sentenza emessa il 18.12.2008 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per furto e tentativo di estorsione.

In ordine alla sollevata eccezione processuale la Corte territoriale rilevava che il Tribunale per i minorenni correttamente non aveva concesso il chiesto rinvio per legittimo impedimento del difensore perché l'istanza dell'avv.to era intempestiva ed immotivata. La richiesta non attestava l'impossibilità di nominare un sostituto e le ragioni della preferenza accordata ad uno dei procedimenti, posto che ci si era limitati ad asserire la precedenza cronologica tra gli stessi e lo stato cautelare dell'imputato.

Ricorre il che allega che l'istanza era pervenuta in cancelleria tre gg. prima dell'udienza. L'altro giudizio era precedente a quello presente e con imputato detenuto.

Il secondo motivo è del tutto analogo e si ribadisce che l'altro procedimento era per reati più gravi del presente e l'imputato era detenuto. La documentazione era stata



messa a disposizione dei giudici, ma era stata immotivatamente disattesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

I due motivi vanno congiuntamente esaminati ponendo la medesima motivazione.

La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al rigetto della dedotta nullità procedurale appare congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. La domanda di differimento di udienza era certamente da considerarsi intempestiva in quanto tre giorni non sono certamente idonei a consentire una diversa organizzazione del lavoro di udienza, finalità che la norma vuole certamente tutelare anche in relazione all'esigenza di natura costituzionale e di matrice europea del giusto processo (art. 6 Cedu; art. 47 Carta di Nizza) .

Inoltre, come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi era alcuna attestazione circa la mancata nomina di un sostituto ed infine va rimarcata la ingiustificata scelta di privilegiare il diverso procedimento, posto che- nel caso di specie- si tratta di un processo a carico di minorenni che di per sé impone una pronta trattazione del giudizio.

Pertanto la motivazione appare corretta e logicamente coerente, mentre le censure ripropongono questioni già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati a norma dell'art. 52 d.lgs./2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 9.2.2011

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Handwritten signature of Giuseppe Bronzini in black ink.

Il Presidente
Pietro S. Invece

